

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 7 settembre 2020

L'anno 2020 il giorno 7 SETTEMBRE alle ore 18,00 si è riunita l'Assemblea dei soci della Associazione Teatrale PICCOLO TEATRO DI MONFALCONE.

convocata in seconda convocazione per questo giorno e ora come da avviso agli associati del 20 AGOSTO 2020.

Presenti: 1) Calvi Liliana, Caris Fiorella, Cencig Danilo, Cossutta Daniela, Di Benedetto Nicola, Di Marino Sandra, Fatuzzo Marcella, Ferente Rita, Magno Fortunata, Mari Enzo, Panariello Giacomo, Pilosio Mario, Ricchi Luciana, Ritossa Reana, Schiavone Raffaele, Secchi Patrizia, Stradolini Loredana, Tonet Nellina.

Assente giustificati: Gangi Adriano, Innocenti Gioia.

Presenti numero 18 soci su n.20 iscritti.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dello statuto sociale, il Signor Di Benedetto Nicola propone come segretario la Signora Ricchi Luciana (approvato all'unanimità), che dichiara validamente costituita l'assemblea per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Modifiche statutarie come da D.Lgs. 117/2017 e s.m. – Codice del Terzo settore – trasformazione in APS.

1) Modifiche statutarie come da D.Lgs. 117/2017 e s.m. – Codice del Terzo settore – Trasformazione in APS

Il Presidente comunica che, a seguito della entrata in vigore del Decreto legislativo o Codice del terzo settore, e visti i reiterati inviti delle Federazioni Nazionali del Teatro Amatoriale, in particolare della UILT e FITA-UILT cui siamo associati, si ritiene opportuno adeguare lo Statuto della nostra Associazione alle indicazioni obbligatorie contenute nel suddetto decreto. Ciò al fine della futura iscrizione al Registro Unico Nazionale delle Associazioni. Si procede quindi alla lettura delle modifiche apportate già precedentemente inviate ai soci per prenderne visione.

DOPO UNA ATTENTA DISAMINA IL DOCUMENTO CON LE MODIFICHE RICHIESTE DAL D.LGS. 117/2017 E S.M. – CODICE DEL TERZO SETTORE – DI SEGUITO RIPORTATO VIENE MESSO AI VOTI E APPROVATO ALL'UNANIMITÀ.

STATUTO DI ASSOCIAZIONE TEATRALE
PICCOLO TEATRO DI MONFALCONE APS

Titolo I

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art. 1

1. E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo Settore), un'associazione non riconosciuta di promozione sociale denominata **PICCOLO TEATRO DI MONFALCONE APS** (d'ora in avanti l'**Associazione**).

L'Associazione ha sede in Monfalcone, presso l'abitazione del Presidente in carica pro tempore, in via FLAVIA 18/A . La variazione di sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2

L'Associazione non ha scopi di lucro, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso la pratica, la promozione e la diffusione dell'arte del teatro, incluse la ricerca e la sperimentazione.

Art. 3

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, l'Associazione svolge la sua attività, prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati, riconducibile a quelle di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice di Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017):

1.

a) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 comma 1 lettera d);

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 comma 1 lettera i);

c) beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi, a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5 comma 1 lettera u);



d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5 comma 1 lettera v)

e) promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e delle iniziative di aiuto reciproco (art. 5 comma 1 lettera w);

2. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

3. L'Associazione può inoltre esercitare (art. 6 del D. Lgs. 117/2017) attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione.

4. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore.

5. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Dlgs n. 117/2017.

6.

L'Associazione si impegna ad accettare e osservare – per proprio conto e per conto dei propri soci - lo statuto, il regolamento, il codice etico, nonché le delibere degli organi nazionali della associazione di promozione sociale a cui aderisce e delle strutture territoriali di quest'ultima.

Titolo II

I SOCI

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori, ne accettino lo statuto e intendano partecipare all'attività associativa. Tutti i soci sono tenuti a tesserarsi a una Federazione Nazionale del teatro amatoriale. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Art. 5

La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione, che viene deliberata dal Consiglio direttivo - Organo di Amministrazione, nella prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. La partecipazione dei soci all'Associazione non potrà essere temporanea.

Per l'ammissione a socio occorre presentare domanda al Consiglio direttivo - Organo di Amministrazione indicando: Nome e Cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza, la dichiarazione con cui viene espressa la volontà di attenersi alle disposizioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delibere degli organi sociali. Il Consiglio direttivo - Organo di Amministrazione è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

Art. 6

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.

I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale, il quale eserciterà per suo conto, in assemblea, il diritto di voto. Il socio minorenni, comunque, solo al compimento della maggiore età acquisirà il diritto ad essere candidato ad una carica elettiva della Associazione, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti.

Art. 7

Il Consiglio Direttivo - Organo di Amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

I soci sono obbligati a versare una quota sociale annuale determinata dal Consiglio direttivo. Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. (art. 35 comma 2 D.Lgs 117/2017)

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal



beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo - Organo di Amministrazione.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori, previa richiesta al Consiglio Direttivo - Organo di Amministrazione con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità e orari indicati dall'Associazione stessa. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 8

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, espulsione, morosità e mancato rinnovo annuale del tesseramento all'ente di affiliazione dell'Associazione.

Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione.

La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio direttivo - Organo di Amministrazione e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio direttivo - Organo di Amministrazione.

La morosità e l'espulsione sono deliberate dall'Assemblea o dall'Organo di Amministrazione (qualora lo statuto lo preveda - art.25 c.1) dopo aver ascoltato il socio interessato così che egli abbia la possibilità di presentare nei successivi 10 giorni, controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione. All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo - Organo di Amministrazione. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio.

Art. 9

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Titolo III

L'ASSEMBLEA

Art. 10

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo - Organo di Amministrazione, il Presidente e, quando previsto, l'Organo di Controllo e il Revisore dei conti.

Art. 11

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. E' convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione in riferimento alle finalità educative che l'Associazione si prefigge.

E' comunque convocata ogni volta che il Consiglio direttivo - Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 12

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno cinque giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta ai soci, con qualsiasi mezzo. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 13

Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni, purché in regola con il pagamento delle quote associative e quelle di tesseramento. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Art. 14

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall'art. 15, comma 2.

Art. 15

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- ogni tre anni nomina e revoca i componenti degli organi associativi, eventualmente modificandone il numero e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti interni;
- delibera, in seduta straordinaria e con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.) e lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante qualsiasi mezzo.

Titolo IV**IL CONSIGLIO DIRETTIVO - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE E IL PRESIDENTE**

Art. 16

L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di tre membri nominati dall'Assemblea: durano in carica tre anni e possono essere rieletti. La maggioranza degli Amministratori sono scelti tra le persone fisiche maggiorenni associate ovvero indicate dagli Enti associati: si applica l'art.2382 del Codice Civile riguardo alle clauseole di ineleggibilità e di decadenza.

Art. 17

Il Consiglio direttivo - Organo di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione:

- a) stabilisce il calendario annuale delle attività teatrali e associative;
- b) fissa la data dell'assemblea annuale;
- c) redige il rendiconto economico e finanziario annuale;
- d) predispone la relazione dell'attività svolta;
- e) assicura un corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di cui l'Associazione si avvale;
- f) adotta tutte le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- g) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- h) delibera sull'ammissione e sull'espulsione di soci;
- i) formula i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- l) formula proposte di modifiche allo Statuto e di eventuale scioglimento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- m) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 18

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio direttivo - Organo di Amministrazione, tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio direttivo - Organo di Amministrazione stesso e può essere rieletto.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio direttivo - Organo di Amministrazione.

Compete al Presidente convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio direttivo - Organo di Amministrazione.

Nell'ambito del Consiglio direttivo - Organo di Amministrazione potranno essere eletti uno o più Vice Presidenti, di cui uno designato Vicario, ed un Tesoriere.

Art. 19

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri - amministratori si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio direttivo - Organo di Amministrazione si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio direttivo - Organo di Amministrazione.

Art. 20

Il Consiglio direttivo - Organo di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario.

I componenti del Consiglio Direttivo - Organi di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

I componenti il Consiglio direttivo - Organo di Amministrazione non possono ricoprire cariche in altre associazioni teatrali aventi finalità analoghe a quelle dell' Associazione.

Titolo V**IL PATRIMONIO****Art. 21**

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui al comma precedente, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (art. 8 c.2 D.Lgs 117/2017)

Art. 22

L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo - Organo di amministrazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il rendiconto per cassa in presenza di entrate complessive comunque denominate inferiori ai 220.000 euro da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il rendiconto economico e finanziario dovrà essere depositato presso la sede sociale e potrà essere liberamente visionato dai soci.

Art. 23

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio direttivo - Organo di Amministrazione, dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall'art. 15, secondo comma. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Titolo VI**NORME TRANSITORIE E FINALI****Art. 24**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, in particolare per gli artt. 30 comma 2 e 31, valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea. Resta inteso che:

(a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;

(b) le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

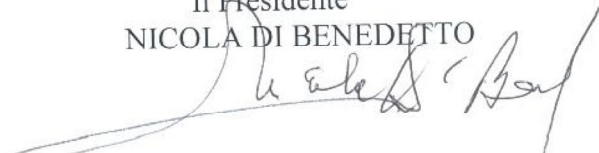
Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo - Organo di Amministrazione è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

**Approvato dall'Assemblea dei Soci del PICCOLO TEATRO DI MONFALCONE
il 7 SETTEMBRE 2020**

Il Segretario
LUCIANA RICCHI



Il Presidente
NICOLA DI BENEDETTO



AGENZIA DELLE ENTRATE

REGISTRATO A MONFALCONE IL **09 OTT. 2020**
AL N. **549** SERIE 3 ATTI PRIVATI N.A.
LIQUIDATI Euro **21.600,00**

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)

Alessandro ANZANI

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Gaia Floquet

